

N. R.G. 569/2018 (alla quale è riunita la causa R.G.N. 128/2019)



TRIBUNALE di MANTOVA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 569/2018

tra

~~AVVI 1939~~ SPA (GIÀ ~~AVVI 1939~~ SPA)

RICORRENTE

e

SCCI SPA-SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS-
INPS

RESISTENTI

Oggi 11 ottobre 2019 innanzi alla dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:

Per ~~AVVI 1939~~ SPA (GIÀ ~~AVVI 1939~~ SPA) l'avv. PEDRETT MARCO, che deposita giurisprudenza di merito in cartaceo

Per INPS e per SCCI SPA-SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- l'avv. SAVONA EUGENIA

Il giudice dà preliminarmente atto dell'intervenuta riunione alla presente della causa R.G.N. 128/2019, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2018 (alla quale è riunita la causa R.G.N. 128/2019) promossa da:

~~AVM 1999~~ SPA (GIÀ ~~ALLIGORI~~ SPA) (C.F. ~~00362120281~~), con il patrocinio dell'avv. PEDRETT MARCO, con elezione di domicilio in VIA DEL PONTIERE 12/A 37122 VERONA, presso il difensore avv. PEDRETT MARCO

PARTE RICORRENTE

contro

SCCI SPA-SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- (C.F. 05870001004), INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA, elettivamente domiciliati in VIALE FIUME 3/5 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. SAVONA EUGENIA

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 5.12.2018 (nella causa R.G.N. 569/2018), ~~AVM 1999~~ S.p.A. ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 364 2018 0001657290, notificato il 30.10.2018, con il quale INPS le intimava il pagamento di € 229.970,64, dovuti a titolo di differenze contributive scaturenti dall'emissione di note di rettifica a seguito del disconoscimento ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006, dei benefici contributivi e degli sgravi di cui la società usufruiva, ai sensi della L. 190/2014, con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e ottobre 2017.

In particolare, la società ricorrente ha esposto: a) che l'invito a regolarizzare del 26.10.2017 ed il sottostante DURC negativo del 24.10.2017 fanno riferimento a tre irregolarità contributive insussistenti, atteso che l'importo di euro 5.366,75 è riferito ad insoluti di maggio e agosto 2016 "saldati nei termini previsti dall'invito a regolarizzare"; l'importo di euro 512,37 (corrisposto in data 22.06.2018) fa riferimento ad un invito a regolarizzare al fine del riconoscimento dei benefici contributivi del mese di maggio 2015 e pregressi, con il quale venivano contestate inadempienze



relative a novembre 2014 (pagate il 20.09.2016) e gennaio e febbraio 2015, a fronte, tuttavia, del rilascio di un DURC regolare in data 20.05.2015; l'importo di euro 511,21 fa riferimento ad un avviso di addebito oggetto di sgravio integrale in data 15.12.2016, residuando esclusivamente il pagamento di interessi per complessivi euro 40,87; b) di avere presentato istanza di annullamento in autotutela in via amministrativa, rigettata dall'INPS con provvedimento del 7.08.2018; c) di essere titolare di un credito nei confronti di INPS per euro 590,02.

La ricorrente ha, quindi, dedotto l'illegittimità della decadenza dai benefici contributivi fruiti ex art. 1 L. 190/2014, a seguito della mancata ottemperanza nel termine di 15 giorni all'invito a regolarizzare del 26.10.2017, e, conseguentemente, ha chiesto all'intestato Tribunale di: *“accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso, accertando e dichiarando che alla data dell'invito a regolarizzare del 26-10-2017 e successivamente, sino ad oggi, la Ricorrente vantava e vanta ogni presupposto per il rilascio del DURC, conseguentemente e/o in ogni caso revocando e/o dichiarando nullo e/o annullando e/o dichiarando illegittimo e/o inefficace l'avviso di addebito opposto, per tutti i motivi di cui in narrativa ed anche – senza che tali ragioni debbano e/o possano considerarsi esaustive e salvo ogni miglior qualificazione – in quanto: - erroneamente travisato il fatto della sussistenza delle irregolarità contributive di cui all'invito a regolarizzare del 26-10-2017 (paragrafo 2 narrativa); - esistente una regolarità non rilevata (pendenza sostanziale interlocuzione avente natura di impugnativa amministrativa) rilevante ex art. 3 comma 2 lettera d) del DM 30-1-2015 (paragrafo 3 narrativa); - nullo e di nessun effetto l'invito a regolarizzare del 26-10-2017 per difetto di analiticità prevista dall'art. 31 comma 8 D.L. N. 69/2013 e 4 comma 1 del DM 30/01/2015 (paragrafo 4 narrativa); - sussistente una situazione di scusabilità di ogni errore della Ricorrente circa la procedura di regolarizzazione (paragrafo 5 narrativa) e comunque situazione di difetto di una mera condizione sospensiva al diritto allo sgravio oggi realizzata, con condotta dell'Ente resistente rilevante ex art. 1227 c.c. (paragrafo 6 narrativa); - illegittimità dell'atto perché non rispettoso del principio di proporzionalità e in violazione dell'art. 6 comma 10 Legge 388/1989 (paragrafo 7 narrativa); Dichiararsi per i medesimi motivi la nullità e/o comunque l'illegittimità e/o l'inefficacia delle note di rettifica doc. 2,3 e 4 e di ogni avviso di addebito inerente e/o conseguente alle stesse. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di lite, oltre spese generali e accessori”.*

Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, attesa la sussistenza delle irregolarità contributive esposte nell'invito a regolarizzare del 26.10.2017, con riferimento alle somme di euro 512,37 e di euro 511,21, mentre la somma di euro 5.366,75 risulta pagata nei termini previsti dal relativo invito a regolarizzare, con conseguente insussistenza del relativo



credito contributivo (avendo la sede INPS di Padova omissis di provvedere al tempestivo sgravio del relativo avviso di addebito).

L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.

Con ricorso depositato in data 15.03.2019 (nella causa R.G.N. 128/2019), ~~AVM 1759~~ S.p.A. ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36420190000115400000, notificato il 13.02.2019, con il quale INPS le intimava il pagamento di € 15.400,55, dovuti a titolo di differenze contributive scaturenti dall'emissione di una nota di rettifica a seguito del disconoscimento ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006, dei benefici contributivi e degli sgravi di cui la società usufruiva nel mese di febbraio 2016, deducendo, a fondamento dell'opposizione, le medesime argomentazioni di fatto e di diritto di cui al ricorso depositato nell'ambito del procedimento R.G.N. 569/2018.

Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, sulla scorta delle medesime argomentazioni di fatto e di diritto di cui alla memoria di costituzione depositata nell'ambito del procedimento R.G.N. 569/2018.

L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.

All'udienza dell'11.10.2019 è stata disposta la riunione della causa portante il N.R.G. 128/2019 a quella portante il N.R.G. 569/2018, sussistendo ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

La causa così riunita, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 prevede che: *“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

L'art. 3 D.M. 30.01.2015 stabilisce che: *“1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative*



denunce retributive. 2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.

L'art. 4 D.M. 30.01.2015 prevede che: “1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.

Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente ha contestato la sussistenza delle irregolarità contributive evidenziate nell'invito a regolarizzare del 26.10.2017 (doc. n. 1 del fascicolo di parte INPS).

L'eccezione è manifestamente fondata con riferimento all'importo di euro 5.366,75, riferito ad insoluti di maggio e agosto 2016, che risultano essere stati “saldati nei termini previsti dall'invito a regolarizzare”, come emerge dalla stessa comunicazione INPS del 7.08.2018, emessa in risposta



all'istanza di annullamento in autotutela di DURC non regolare del 24.10.2017 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).

Per quanto attiene alle ulteriori irregolarità indicate nell'invito a regolarizzare del 26.10.2017, parte ricorrente ha documentato di avere interloquuto in via amministrativa con l'Istituto, in relazione all'importo di euro 511,21 - coincidente, nella prospettazione dell'INPS, al residuo dovuto a seguito dello sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 10422/2016 – (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente), con argomentazioni poi riproposte nell'istanza di annullamento in autotutela del DURC non regolare del 24.10.2017, evidenziando che detta somma differiva da quella oggetto dell'avviso di addebito poi sgravato, di tal ch , a fronte di tale discrasia, non era possibile comprendere n  se detto importo fosse effettivamente dovuto, n  come fosse stato quantificato (onere probatorio che incombeva su INPS); tale circostanza emerge dai doc. n. 15 e 16 allegati al fascicolo di parte ricorrente, relativi allo sgravio del 15.12.2016, risultando importi residui dovuti per euro 24,39 e 16,48 e, quindi, per complessivi euro 40,87.

Oltre alla incertezza relativa alla effettiva debenza della predetta somma ed alla sua quantificazione, pu , altres , affermarsi che la pretesa contributiva INPS costituisca un *credito in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso*, come previsto dall'art. 3 lett. d del D.M. 30.01.2015, con le conseguenze previste dalla predetta disposizione (v. Tribunale di Milano, sent. del 8.04.2019, est. Di Leo).

Deve, in ogni caso, evidenziarsi che il pagamento dell'importo suindicato   comunque intervenuto in data 29.05.2018, antecedentemente alla data di emissione del provvedimento di rigetto dell'istanza proposta in autotutela dalla societ  ricorrente (7.08.2018).

Per quanto riguarda il credito di euro 512,37 (saldato in data 22.06.2018), oltre alle considerazioni sopra indicate, si osserva che il predetto fa riferimento ad un asserito invito a regolarizzare al fine del riconoscimento dei benefici contributivi del mese di maggio 2015 e pregressi relativo ad inadempienze concernenti i mesi di novembre 2014 (regolarizzate il 20.09.2016), gennaio e febbraio 2015, ovvero ad un periodo rispetto al quale la societ  ricorrente aveva ottenuto (il 20 maggio 2015) il rilascio di un DURC attestante la regolarit  contributiva a tale data (sul punto, si veda Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1116/2018, secondo la quale :*“il possesso di regolare DURC integra, infatti, gli estremi previsti dalla norma sopracitata per la fruizione dei benefici contributivi”*).

Inoltre, si segnala che secondo il Tribunale di Venezia, est. Menegazzo, sent. del 22.02.2018: *“la norma impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarit  contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non pu  legittimare il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarit  venisse accertata o sulla base*



di DURC precedentemente emessi; in questo senso è il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio, e non all'effettivo pieno rispetto degli obblighi contributivi").

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di inefficacia degli avvisi di addebito opposti, con assorbimento di ogni altra questione di rito o di merito.

SPESE

Considerate la complessità e la peculiarità della fattispecie, la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di precedenti di legittimità, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti, per insussistenza dei relativi crediti contributivi INPS;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Mantova, 11 ottobre 2019

Il Giudice
dott.ssa Silvia Fraccalvieri



